

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

13° Anno n. L 142
30 giugno 1970

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

Regolamento (CEE) n. 1238/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo alla sospensione parziale e temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune	1
Regolamento (CEE) n. 1239/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune	3
Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 1240/70 del Consiglio, del 29 giugno 1970, relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970	4
Regolamento (CEE) n. 1241/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	5
Regolamento (CEE) n. 1242/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto	7
Regolamento (CEE) n. 1243/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali	9
Regolamento (CEE) n. 1244/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio	10
Regolamento (CEE) n. 1245/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	11
Regolamento (CEE) n. 1246/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	15
Regolamento (CEE) n. 1247/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato	17

Sommario (seguito)

Regolamento (CEE) n. 1248/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che mantiene per la campagna 1970/1971 certe disposizioni applicabili per la campagna 1969/1970 nel settore dei cereali	20
Regolamento (CEE) n. 1249/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 1087/69 relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero	21
Regolamento (CEE) n. 1250/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa l'ammontare del rimborso e quello del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1970/1971	22
Regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego	24
Regolamento (CEE) n. 1252/70 della Commissione, del 29 giugno 1970, che modifica il regolamento (CEE) n. 546/70 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi	27

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1238/70 DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 1970.

relativo alla sospensione parziale e temporanea di taluni dazi della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che i dazi autonomi della tariffa doganale comune applicabili a taluni prodotti particolarmente interessanti per le esportazioni di Israele verso la Comunità sono stati sospesi parzialmente fino al 30 giugno 1970 con il regolamento (CEE) n. 1227/69 del Consiglio, del 30 giugno 1969 ⁽¹⁾; che si ravvisa l'opportunità di mantenere tale sospensione di dazi fino all'entrata in vigore dell'Accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Lussemburgo il 29 giugno 1970, e al più tardi fino al 31 dicembre 1970,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° luglio 1970 fino all'entrata in vigore dell'Accordo fra la Comunità economica europea e lo Stato d'Israele, firmato a Lussemburgo il 29 giugno 1970, e al più tardi fino al 31 dicembre 1970, i dazi autonomi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti elencati nella seguente tabella sono sospesi fino ai livelli indicati nella medesima tabella :

⁽¹⁾ GU n. L 159 del 1° 7. 1969, pag. 2.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota dei dazi autonomi
08.02 D	Pompelmi e pomeli	7,2 %
20.06 B II a) 2	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg	18,4 % (a)
20.06 B II c)	Segmenti di pompelmi e di pomeli, senza aggiunta di alcole, senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :	
ex 1 cc)	di 4,5 kg o più	18,4 %
ex 2	di meno di 4,5 kg	18,4 %
ex 28.40 B II	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2 % e di ferro superiore a 0,01 %	9,6 %
ex 29.02 A III	Bromuro di metile per uso agricolo (b)	17 %
ex 60.05 A II	Costumi da bagno	16,8 %
ex 60.05 A II	Indumenti esterni per bambini piccoli (bébés)	16,8 %
ex 60.06 B	Costumi da bagno	16 %
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche	16 %
ex 61.02 B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche	16 %
ex 61.02 B	Costumi da bagno	16 %

- (a) L'applicazione del dazio sospeso non esclude la riscossione eventuale, in aggiunta a tale dazio e conformemente alle disposizioni in vigore nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli con aggiunta di zuccheri, di un prelievo sullo zucchero, corrispondente all'onere gravante all'importazione sullo zucchero ed applicabile alla quantità di zuccheri diversi, calcolata in saccarosio, contenuta in questo prodotto.
- (b) Il beneficio di questa sospensione è subordinato alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. HARMEL

REGOLAMENTO (CEE) N. 1239/70 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che gli Stati Uniti d'America e la Comunità economica europea hanno concluso accordi, nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe ed il commercio, mediante i quali hanno proceduto a concessioni tariffarie reciproche ;

considerando che, a seguito dei ritiri di talune concessioni tariffarie e degli aumenti dei dazi doganali decisi dagli Stati Uniti d'America nel marzo 1962 per talune categorie di vetro e di tappeti, la Comunità economica europea ha proceduto, in applicazione delle decisioni del Consiglio del 4/5 giugno 1962 ⁽¹⁾ e del 19 luglio 1962 ⁽²⁾, alla sospensione delle concessioni accordate agli Stati Uniti d'America per vari prodotti e all'aumento dei dazi doganali applicabili alle importazioni di detti prodotti originari di tale paese ;considerando che il Consiglio, con decisione dell'11 aprile 1967 ⁽³⁾, ha modificato la propria decisione del 4/5 giugno 1962, a seguito del ristabilimento, da parte degli Stati Uniti d'America, di una parte delle concessioni tariffarie in questione e della riduzione degli aumenti dei dazi doganali alle importazioni di talune categorie di vetro ;

considerando che il 1° gennaio 1970 gli Stati Uniti d'America hanno proceduto al parziale ripristino di

una delle concessioni tariffarie in questione e che, di conseguenza, in conformità dell'articolo XIX dell'Accordo generale, la Comunità si trova a dover rivedere le decisioni del Consiglio del 4/5 giugno 1962 e dell'11 aprile 1967,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*Il richiamo (a) riguardante il dazio autonomo per il polietilene, in una delle forme di cui alla nota 3 a) e b) del capitolo 39, della sottovoce 39.02 C I a) dell'allegato « Tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 ⁽⁴⁾ è modificato come segue :

« (a) Il dazio applicabile alle importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord è del 32 % . »

Articolo 2

Il richiamo (b) riguardante il dazio autonomo per i tessuti di fibre tessili artificiali della sottovoce 51.04 B dell'allegato « Tariffa doganale comune » del regolamento (CEE) n. 950/68 è modificato come segue :

« (b) Il dazio applicabile alle importazioni dei prodotti originari degli Stati Uniti d'America del Nord è del 30 % . »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1970.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

P. HARMEL

⁽¹⁾ GU n. 49 del 25. 6. 1962, pag. 1518/62.⁽²⁾ GU n. 70 del 6. 8. 1962, pag. 2001/62.⁽³⁾ GU n. 74 del 17. 4. 1967, pag. 1355/67.⁽⁴⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

REGOLAMENTO (CECA, CEE, EURATOM) N. 1240/70 DEL CONSIGLIO

del 29 giugno 1970

relativo alla fissazione del trattamento economico degli ex membri della Commissione delle Comunità europee le cui funzioni cessano il 1° luglio 1970

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 6,

considerando che, conformemente al suddetto trattato, il numero dei Commissari è stato ridotto con effetto al 2 luglio 1970 ;

considerando che spetta al Consiglio fissare le retribuzioni, le indennità e le pensioni del presidente e dei membri della Commissione, nonché ogni altra indennità sostitutiva della retribuzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I membri della Commissione delle Comunità europee che sono in carica il 1° luglio 1970 e che non sono stati nominati membri della Commissione per il periodo compreso tra il 2 luglio 1970 e il 1° luglio 1974 hanno diritto, a decorrere dal 1° agosto 1970 e fino al 31 dicembre 1970, al versamento dello stipendio base mensile, degli assegni familiari e dell'indennità di residenza previsti all'articolo 2, paragrafo 1, all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 422/67/CEE, n.

5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967 ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 721/70 ⁽²⁾.

Qualora l'interessato eserciti durante tale periodo nuove funzioni, la retribuzione mensile lorda, vale a dire prima della deduzione delle imposte, che egli percepisce nelle nuove funzioni, viene dedotta dal versamento di cui sopra. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, seconda frase e paragrafo 4 di detto regolamento si applicano per analogia.

Articolo 2

Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom, fatte salve le altre disposizioni dello stesso regolamento, sono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1971 agli ex membri della Commissione delle Comunità europee di cui all'articolo 1. Le disposizioni dell'articolo 14 del suddetto regolamento sono loro applicabili per analogia dal 2 luglio al 31 dicembre 1970.

Per il calcolo dell'indennità transitoria e dei diritti alla pensione è preso in considerazione il periodo durante il quale è stato effettuato il versamento di cui all'articolo 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

P. HARMEL

⁽¹⁾ GU n. 187 dell'8. 8. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 23. 4. 1970, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1241/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2218/69⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che l'applicazione delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2218/69 ai prezzi offerti e dei corsi odierni, di cui la Commissione ha

avuto conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi che devono essere percepiti all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 a), b) e c) del regolamento n. 120/67/CEE sono fissati nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 281 dell'8. 11. 1969, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 giugno 1970 che fissa i prelievi applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Unità di conto per tonnellata
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	60,78
10.01 B	Frumento duro	62,88 ⁽¹⁾
10.02	Segala	48,53
10.03	Orzo	47,44
10.04	Avena	33,60
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	32,19 ⁽²⁾
10.05 B	Granturco altro	32,19
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	38,53
10.07 C	Sorgo e durra	40,93
10.07 D	Altri cereali	0
11.01 A	Farine di frumento (grano) e di frumento segalato	64,45
11.01 B	Farine di segala	79,60
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano duro)	107,86
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano tenero)	68,55

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,50 u.c./t.

⁽²⁾ Al massimo 4 % del valore in dogana.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1242/70 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1970
che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1593/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore,

devono essere modificati conformemente alle tabelle allegate al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Le tabelle dei supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previste all'articolo 15 del regolamento n. 120/67/CEE, sono fissate conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 3.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 giugno 1970 che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto

A. Cereali

(u.c. / t.)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0,60	0,60	0,60
10.01 B	Frumento duro	0	0,45	0,45	1,45
10.02	Segala	0	0,25	0,25	0,25
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	2,20
10.05 A	Granturco, ibrido, destinato alla semina	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0
10.07 D	Non nominati	0	0	0	0

B. Malto

(u.c. / 100 kg)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9	4° term. 10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0,107	0,107	0,107	0,107
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0,080	0,080	0,080	0,080
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1243/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, seconda frase,

considerando che il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 1187/70 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine di oggi e tenendo conto dell'evoluzione prevedibile del mercato del

grano tenero, è necessario modificare il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali, attualmente in vigore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il correttivo applicabile alle restituzioni fissate in anticipo per le esportazioni di cereali, previsto all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento n. 120/67/CEE, è modificato conformemente alla tabella allegata al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSCHOLT

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 139 del 26. 6. 1970, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 giugno 1970 che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali

<i>(u.c. / t)</i>					
Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Corrente 6	1° term. 7	2° term. 8	3° term. 9
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco altro	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo e durra	0	0	0	0

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1244/70 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1970**

che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 7,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1595/69 ⁽³⁾ e dai successivi regolamenti che l'hanno modificato ;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 1595/69, ai dati di cui la Commissione dispone attual-

mente, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore come indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I prelievi di cui all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione
Il Vicepresidente
S. L. MANSOLT

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 13. 5. 1970, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 13. 8. 1969, pag. 6.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	(u.c. / 100 kg) Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietole e di canna, allo stato solido :	
	A. denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,86
	II. zucchero greggio	12,26 ⁽¹⁾
	B. non denaturati :	
	I. zucchero bianco	15,86
	II. zucchero greggio	12,26 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1245/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, sesto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), c), e d), di detto regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1232/70⁽⁴⁾, ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione di tali prodotti sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CEE) n. 204/69, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato mensilmente;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;

- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;

- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 204/69 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati; che una restituzione alla produzione è concessa per lo zucchero bianco o lo zucchero greggio nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 765/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le norme generali applicabili alla restituzione alla produzione per lo zucchero utilizzato nell'industria chimica⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2486/69⁽⁶⁾;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE, esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE, sono fissati come è indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 13. 5. 1970, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 314 del 15. 12. 1969, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 giugno 1970 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci di cui all'allegato del regolamento n. 1009/67/CEE

TABELLA I

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. Mannite III. Sorbite a) in soluzione acquosa : 2. altra — ottenuta con saccarosio b) altra : 2. altra — ottenuta con saccarosio
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidri, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : ex A da I a VIII — Esteri di sorbite o di mannite ex A VIII — Acido glicerico, acido glicolico, acido saccaronico, acido isosaccaronico, eptasaccarico, loro sali e loro esteri.
29.35	Composti eterociclici, compresi gli acidi nucleinici : ex T. altri : — Composti anidri di mannite o di sorbite (come ad esempio sorbitani), ad eccezione del maltolo e dell'isomaltolo.
29.43	Zuccheri chimicamente puri, eccettuati il saccarosio, il glucosio e il lattosio; eteri ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci nn. 29.39, 29.41 e 29.42 : ex B. altri : — Sorbosio, suoi sali e suoi esteri, metilglucosidi
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove; prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove : R. Leganti per anime da fonderia preparati a base di resine sintetiche ex T. altri : — Prodotti derivanti dal cracking della sorbite

<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	
Zucchero bianco :	3,90
Zucchero greggio :	1,22
Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio :	0
Melassi, anche decolorati :	0

TABELLA II

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci								
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi-alcoli : IV. Acido citrico, suoi sali e suoi esteri								
<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Zucchero bianco :</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">0,88</td> </tr> <tr> <td>Zucchero greggio :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Melassi, anche decolorati :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>		Zucchero bianco :	0,88	Zucchero greggio :	0	Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio :	0	Melassi, anche decolorati :	0
Zucchero bianco :	0,88								
Zucchero greggio :	0								
Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio :	0								
Melassi, anche decolorati :	0								

TABELLA III

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci								
29.15	Poliacidi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Poliacidi aciclici : ex V. altri : — acido itaconico, suoi sali e suoi esteri								
29.16	Acidi-alcoli, acidi-aldeidi, acidi-chetoni, acidi-fenoli e altri acidi a funzioni ossigenate semplici o complesse, loro anidridi, alogenuri, perossidi e peracidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : A. Acidi-alcoli : I. Acido lattico, suoi sali e suoi esteri								
29.44	Antibiotici : A. Penicilline								
<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 40%;">Zucchero bianco :</td> <td style="width: 60%; text-align: right;">0,88</td> </tr> <tr> <td>Zucchero greggio :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> <tr> <td>Melassi, anche decolorati :</td> <td style="text-align: right;">0</td> </tr> </table>		Zucchero bianco :	0,88	Zucchero greggio :	0	Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio :	0	Melassi, anche decolorati :	0
Zucchero bianco :	0,88								
Zucchero greggio :	0								
Sciropi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio :	0								
Melassi, anche decolorati :	0								

TABELLA IV

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao : B. Gomme da masticare del genere « chewing-gum » C. Preparazione detta « cioccolato bianco » D. non nominati
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : A. Lieviti naturali vivi : II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 : ex A. non contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte : — contenenti zucchero B. Altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80° ; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche ; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande : C. Bevande alcoliche : ex V. altre : — contenenti zucchero

<i>Tassi delle restituzioni in u.c./100 kg :</i>	Zucchero bianco :	11,83
	Zucchero greggio :	8,52
	Sciroppi di barbabietola o di canna contenenti in peso allo stato secco 98 % o più di saccarosio :	$11,83 \times \frac{S^{(1)}}{100}$
	Melassi, anche decolorati :	0

(¹) S esprime il tenore, in peso, di saccarosio di 100 kg di sciroppo.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1246/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2463/69, in particolare l'articolo 17, paragrafo 2, quarto comma, primo periodo,

considerando che, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 120/67/CEE e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1232/70⁽⁵⁾, ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 204/69, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati di cui all'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza fra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 204/69 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, viene tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti o delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base di cui all'allegato A o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato; che una restituzione alla produzione è concessa per il frumento (grano) tenero, il granturco e le rotture di riso, nelle condizioni previste nel regolamento n. 371/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che fissa le restituzioni alla produzione per gli amidi, la fecola ed il quellmehl⁽⁶⁾, modificato dal regolamento n. 852/67/CEE⁽⁷⁾; che, per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 204/69, occorre prendere in considerazione l'ammontare della restituzione alla produzione applicabile durante il mese nel quale ha luogo l'esportazione;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12. 12. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 40.

⁽⁶⁾ GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU n. 278 del 17. 11. 1967, pag. 1.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e indicati nell'articolo 1 del regolamento n. 120/67/CEE o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 359/67/CEE, esportati sotto forma di merci che

figurano rispettivamente nell'allegato B del regolamento n. 120/67/CEE o nell'allegato B del regolamento n. 359/67/CEE, sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione del 29 giugno 1970 che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
10.01 A	Frumento (grano) tenero, compreso quello segalato :	
	— industria dell'amido	1,453
	— altra	6,041
10.01 B	Frumento (grano duro)	6,277
10.02	Segala	4,864
10.03	Orzo	5,397
10.04	Avena	3,360
10.05 B	Granturco (escluso il granturco ibrido destinato alla semina) :	
	— industria dell'amido	0,336
	— altra	3,505
ex 10.06 A	Riso semigreggio	10,316
ex 10.06 B	Riso lavorato	14,474
10.06 C	Rotture di riso :	
	— industria dell'amido	0
	— altra	4,256
11.01 A	Farina di frumento (grano) e di grano segalato	7,640
11.01 B	Farina di segala	7,977
11.02 A I a	Semole e semolini di frumento (grano) duro	10,686
11.02 A I b	Semole e semolini di frumento (grano) tenero	7,640

REGOLAMENTO (CEE) N. 1247/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo capoverso,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza fra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) ed e), del suddetto regolamento e i prezzi della Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione; che il regolamento (CEE) n. 204/69 del Consiglio, del 28 gennaio 1969, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato, le regole generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1232/70⁽⁴⁾, ha specificato per quali prodotti tra quelli in oggetto è opportuno fissare un tasso della restituzione applicabile alle esportazioni sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento n. 204/69 il tasso della restituzione è fissato mensilmente per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati;

considerando che, conformemente al paragrafo 2 del suddetto articolo, per la determinazione di tale tasso, occorre tener conto in particolare:

- a) da un lato, dei costi medi di approvvigionamento sul mercato della Comunità dei prodotti di base considerati delle industrie di trasformazione e, dall'altro, dei prezzi praticati sul mercato mondiale;
- b) del livello delle restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti agricoli trasformati compresi nell'allegato II del trattato, le cui condizioni di fabbricazione sono comparabili;
- c) della necessità di garantire uguali condizioni di concorrenza tra le industrie che utilizzano prodotti comunitari e quelle che utilizzano prodotti terzi in regime di traffico di perfezionamento attivo;

considerando che l'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 204/69 prevede che, per la fissazione del tasso della restituzione, venga tenuto conto, se del caso, delle restituzioni alla produzione, degli aiuti e delle altre misure di effetto equivalente che sono applicabili in tutti gli Stati membri, per quanto riguarda i prodotti di base che figurano nell'allegato A del suddetto regolamento o i prodotti ad essi assimilati, conformemente alle disposizioni del regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore considerato;

considerando che, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 804/68 viene concesso un aiuto per il latte scremato prodotto nella Comunità e trasformato in caseina, purché detto latte e la caseina fabbricata con tale latte rispondano a determinati requisiti fissati nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 987/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali per la concessione di un aiuto per il latte scremato trasformato in caseina e caseinati⁽⁵⁾; che il latte scremato così definito è assimilato, in virtù dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 204/69 al latte in polvere rispondente alla definizione del prodotto pilota del gruppo n. 2 di cui all'allegato I

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 29 del 5. 2. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 141 del 29. 6. 1970, pag. 40.

⁽⁵⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 6.

del regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi di prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2197/69 ⁽²⁾, prodotto per il quale è opportuno fissare il tasso di restituzione ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 756/70 della Commissione, del 24 aprile 1970, relativo alla concessione di aiuti al latte scremato trasformato per la fabbricazione di caseina e di caseinati ⁽³⁾, stabilisce gli aiuti accordati ogni 100 kg di latte scremato trasformato in caseina o caseinati secondo il livello ; che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 204/69, quando la situazione del commercio internazionale delle caseine della voce 35.01 A o della voce 35.01 C della tariffa doganale comune o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario, per tali prodotti, il tasso della restituzione può essere differenziato secondo la destinazione ;

considerando che, in applicazione delle disposizioni dell'articolo 35 del regolamento (CEE) n. 804/68, la Commissione — con il regolamento (CEE) n. 1390/69, del 18 luglio 1969, che prevede di mettere a disposizione di alcune industrie di trasformazione della Comunità burro a prezzo ridotto ⁽⁴⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 411/70 ⁽⁵⁾ — ha autorizzato, alle condizioni stabilite nel suddetto regolamento, la consegna alle industrie che fabbricano merci comprese nella voce 19.08 della tariffa doganale comune di burro al prezzo di 50 u.c./100 kg ;

considerando che in virtù dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 546/70 della Commissione, del 24 marzo 1970, relativo alla vendita di burro a

prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi ⁽⁶⁾, il burro incorporato in prodotti di cui all'articolo 3 di tale regolamento non è oggetto di alcuna restituzione all'esportazione; che in virtù dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1033/69 della Commissione, del 3 giugno 1969, relativo alla vendita mediante asta di burro a prezzo ridotto a talune industrie di trasformazione esportatrici ⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 332/70 ⁽⁸⁾, analogamente avviene per il burro incorporato nei prodotti elencati nell'articolo 3, lettera a), di detto regolamento ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 546/70 e dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 1033/69, i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CEE) n. 204/69 e di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato del regolamento (CEE) n. 804/68, sono fissati ai livelli indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT

⁽¹⁾ GUn. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.

⁽²⁾ GU n. L 279 del 6. 11. 1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 91 del 25. 4. 1970, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU n. L 178 del 19. 7. 1969, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 51 del 5. 3. 1970, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 11.

⁽⁷⁾ GJ n. L 136 del 6. 6. 1969, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU n. L 44 del 25. 2. 1970, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 29 giugno 1970, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° luglio 1970, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Tasso delle restituzioni in u.c./100 kg
ex 04.02 A II	<p>Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse inferiore all'1,5 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 2) :</p> <p>a) in caso di esportazione dei seguenti prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 756/70, rispettivamente :</p> <p>1. Caseina acida :</p> <p>aa) della qualità A :</p> <p>— verso il continente americano e il Giappone 3,00</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 1,00</p> <p>bb) della qualità B :</p> <p>— verso il continente americano e il Giappone 1,00</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 0</p> <p>2. Caseina presamica :</p> <p>aa) della qualità A :</p> <p>— verso il continente americano e il Giappone 3,00</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 1,00</p> <p>bb) della qualità B :</p> <p>— verso il continente americano e il Giappone 1,00</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 0</p> <p>3. Caseinati :</p> <p>— verso il continente americano e il Giappone 3,15</p> <p>— verso gli altri paesi terzi 1,05</p> <p>b) in caso di esportazione di caseine e di caseinati diversi da quelli di cui alla lettera a), di colle di caseine o di altri derivati di caseine 0</p> <p>c) in caso di esportazione di altre merci 22,00</p>	
ex 04.02 A II	<p>Latte in polvere, ottenuto con il metodo spray, avente tenore in peso di materie grasse del 26 % e avente tenore in peso di acqua inferiore al 5 % (PG 3)</p>	40,00
ex 04.02 A III	<p>Latte concentrato, avente tenore in peso di materie grasse del 7,5 % ed avente tenore in peso in materia secca pari al 25 % (PG 4)</p>	11,00
ex 04.03	<p>Burro avente tenore in peso di materie grasse dell'82 % (PG 6) :</p> <p>a) in caso di esportazione di merci appartenenti alla voce 19.08 della tariffa doganale comune fabbricate nelle condizioni previste nel regolamento (CEE) n. 1390/69, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 411/70 9,50</p> <p>b) in caso di esportazione di altre merci 133,00</p>	
ex 17.02 A II	<p>Lattosio avente tenore in peso allo stato secco del 98,5 % di prodotto puro (PG 12)</p>	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

che mantiene per la campagna 1970/1971 certe disposizioni applicabili per la campagna 1969/1970 nel settore dei cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2463/69 ⁽²⁾, ed in particolare gli articoli 4, paragrafo 6, 5 paragrafo 6, 7 paragrafo 5,

considerando che le condizioni che hanno prevalso nel 1969/1970 per la fissazione dei prezzi di entrata di talune categorie di farine, semole e semolini, per la fissazione delle procedure e condizioni di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché per le maggiorazioni e detrazioni da applicarsi all'intervento nel settore dei cereali, sono sempre valide; che è quindi opportuno mantenere per il 1970/1971 le disposizioni che erano applicabili nel 1969/1970;

considerando che il Consiglio ha deciso di fissare i prezzi dei cereali applicabili per la campagna di commercializzazione 1970/1971 agli stessi livelli che quelli della campagna 1969/1970; che per alcuni centri di commercializzazione, da determinare dalla Commissione, i prezzi derivati relativi sono strettamente legati ai prezzi fissati dal Consiglio; che è quindi opportuno, per dette ragioni, mantenere per il 1970/1971 i prezzi derivati che erano applicabili per il 1969/1970;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

Per la campagna di commercializzazione 1970/1971 sono mantenute le disposizioni di cui ai regolamenti sotto indicati:

- Regolamento (CEE) n. 1414/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, che stabilisce le procedure e le condizioni di presa in consegna di cereali da parte degli organismi d'intervento per la campagna 1969/1970 ⁽³⁾,
- Regolamento (CEE) n. 1415/69 della Commissione, del 22 luglio 1969, relativo alle maggiorazioni e detrazioni applicabili all'intervento nel settore dei cereali ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1683/69 ⁽⁵⁾,
- Regolamento (CEE) n. 1459/69 della Commissione, del 25 luglio 1969, che fissa i prezzi d'entrata di talune categorie di farine, semole e semolini per la campagna 1969/1970 ⁽⁶⁾,
- Regolamento (CEE) n. 1533/69 della Commissione, del 31 luglio 1969, che fissa per la campagna 1969/1970 alcuni centri di commercializzazione dei cereali ed i relativi prezzi d'intervento derivati ⁽⁷⁾.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19.6.1967, pag. 2269/67.

⁽²⁾ GU n. L 312 del 12.12.1969, pag. 3.

⁽³⁾ GU n. L 182 del 24.7.1969, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 182 del 24.7.1969, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 217 del 28.8.1969, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 184 del 26.7.1969, pag. 40.

⁽⁷⁾ GU n. L 190 del 2.8.1969, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1249/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

che modifica il regolamento (CEE) n. 1087/69 relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/70 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 38,

considerando che l'esperienza acquisita nell'applicazione del sistema di comunicazioni nel regolamento (CEE) n. 1087/69 della Commissione, dell'11 giugno 1969, relativo alle comunicazioni degli Stati membri nel settore dello zucchero ⁽³⁾, permette di sopprimere la limitazione della sua durata di validità ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1087/69, la seconda frase è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno seguente la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 13. 5. 1970, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 140 del 12. 6. 1969, pag. 15.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1250/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

che fissa l'ammontare del rimborso e quello del contributo per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero per la campagna saccarifera 1970/1971

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 853/70⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1009/67/CEE prevede che le spese di magazzinaggio dello zucchero e di taluni sciroppi comunitari sono rimborsate forfettariamente dagli Stati membri e che gli Stati membri riscuotono un contributo da ogni fabbricante di zucchero per unità di peso di prodotto smerciato; che, in conformità allo stesso paragrafo, l'ammontare dei rimborsi e quello del contributo sono gli stessi per tutta la Comunità;

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 750/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le disposizioni generali per il compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1394/69⁽⁴⁾, prevede che l'ammontare del rimborso è fissato per mese e per unità di peso prendendo in considerazione le spese di finanziamento, le spese di assicurazione e le spese specifiche di magazzinaggio; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 442/70 della Commissione, del 9 marzo 1970, che stabilisce le modalità d'applicazione del sistema di compenso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero⁽⁵⁾, prevede che il rimborso è fissato per 100 chilogrammi di zucchero bianco;

considerando che le spese di finanziamento possono essere calcolate in base a un saggio d'interesse del 6 % per anno; che le spese d'assicurazione possono essere stimate all'1,5-2 per mille per anno; che le spese d'assicurazione e le spese specifiche possono essere valutate a 0,34 unità di conto per tonnellata per mese;

considerando che la quantità immagazzinata da prendere in considerazione per il rimborso delle spese di magazzinaggio per un mese, conformemente all'arti-

colo 4 del regolamento (CEE) n. 750/68, è pari alla media aritmetica delle quantità che si trovano in giacenza all'inizio e alla fine del mese considerato; che le quantità in giacenza ogni mese della campagna saccarifera 1970/1971 possono essere stimate sulla base delle giacenze prevedibili all'inizio di tale campagna, della produzione mensile stimata e delle quantità che potrebbero essere importate nel mese considerato nonché delle quantità probabilmente smaltite per il consumo interno o esportate durante detto mese; che la somma delle giacenze mensili medie durante la campagna saccarifera 1970/1971 può essere stimata a circa 39,15 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che la somma dei rimborsi può essere pertanto stimata a circa 54,8 milioni di unità di conto per la campagna saccarifera 1970/1971;

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 750/68 prevede che l'ammontare del contributo è calcolato dividendo la somma dei rimborsi prevedibili, per la quantità prevedibile di zucchero che sarà smaltita durante la campagna saccarifera in oggetto, prodotta nell'ambito della quota massima; che la stessa somma dei rimborsi prevedibili deve essere aumentata o diminuita, secondo il caso, dei riporti delle campagne saccarifere precedenti; che il saldo definitivo della campagna saccarifera 1968/1969 è pari ad un importo positivo di 766.162 u.c.; che il saldo prevedibile della campagna saccarifera 1969/1970 può essere stimato pari ad un importo negativo della stessa grandezza; che l'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 442/70 prevede che il contributo è fissato per 100 chilogrammi di zucchero bianco; che la quantità di zucchero comunitario che sarà smaltita per il consumo interno o per l'esportazione può essere stimata per la campagna saccarifera 1970/1971 a circa 6,85 milioni di tonnellate di zucchero, espresso in zucchero bianco; che l'importo del contributo ammonta pertanto a 0,80 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna saccarifera 1970/1971, l'ammontare del rimborso di cui all'articolo 8 del

⁽¹⁾ GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 103 del 13. 5. 1970, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 137 del 21. 6. 1968, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 179 del 21. 7. 1969, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 55 del 10. 3. 1970, pag. 10.

regolamento n. 1009/67/CEE è fissato a 0,14 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco per mese.

2. Per la campagna saccarifera 1970/1971 l'ammontare del contributo di cui all'articolo 8 del rego-

lamento n. 1009/67/CEE è fissato a 0,80 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

REGOLAMENTO (CEE) N. 1251/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 1970

relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo aver occupato un impiego

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 48, paragrafo 3 d), e l'articolo 2 del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968 ⁽²⁾, e la direttiva n. 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968 ⁽³⁾, a conclusione di precedenti misure d'attuazione progressiva, hanno permesso di assicurare la libera circolazione dei lavoratori; che il diritto di soggiorno acquisito dai lavoratori in attività ha per corollario il diritto riconosciuto dal trattato a detti lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato membro dopo avervi occupato un impiego; che devono essere stabilite le condizioni di esercizio di detto diritto;

considerando che il regolamento e la direttiva predetti contengono le disposizioni idonee concernenti il diritto dei lavoratori di prendere dimora in uno Stato membro al fine di svolgervi un'attività di lavoro; che il diritto di rimanere, contemplato all'articolo 48, paragrafo 3 d), del trattato, va interpretato di conseguenza come diritto del lavoratore di mantenere la sua residenza sul territorio di uno Stato membro quando cessa di occuparvi un impiego;

considerando che la mobilità della manodopera nella Comunità implica per i lavoratori il diritto di svolgere attività di lavoro successivamente in più Stati membri senza subirne pregiudizio;

considerando che interessa anzitutto garantire al lavoratore residente sul territorio di uno Stato membro il diritto di rimanere in detto territorio quando cessa d'occuparvi un impiego per aver raggiunto l'età pensionabile o per sopravvenuta inabilità permanente al lavoro; che interessa del pari assicurare detto diritto al lavoratore il quale, dopo un certo periodo di occupazione e di residenza nel territorio di uno Stato membro, esercita un'attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, pur man-

tenendo la sua residenza nel territorio del primo Stato;

considerando che, nel determinare le condizioni per l'acquisizione del diritto di rimanere, si deve tener conto delle ragioni che hanno motivato la cessazione di attività nel territorio dello Stato membro di cui si tratta e in particolare della differenza tra il collocamento a riposo, termine normale e prevedibile della vita professionale, e l'inabilità al lavoro da cui deriva una cessazione di attività prematura e imprevedibile; che devono essere stabilite condizioni particolari per i casi in cui la cessazione dell'attività dipenda da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, nonché quando il coniuge del lavoratore sia o sia stato cittadino dello Stato membro considerato;

considerando che il lavoratore giunto al termine della sua attività lavorativa deve disporre di un margine di tempo sufficiente per decidere ove intenda fissare la sua residenza definitiva;

considerando che l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di rimanere implica che detto diritto sia esteso ai suoi familiari; che in caso di morte del lavoratore nel corso della sua attività lavorativa, il diritto di soggiorno dei suoi familiari dev'essere mantenuto e formare oggetto di condizioni particolari;

considerando che le persone alle quali si applica il presente regolamento devono fruire della parità di trattamento coi lavoratori che hanno cessato ogni attività lavorativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai cittadini di uno Stato membro che siano stati occupati in qualità di lavoratori dipendenti nel territorio di un altro Stato membro, nonché ai familiari definiti all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Articolo 2

1. Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di uno Stato membro:

a) il lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l'età riconosciuta

⁽¹⁾ GU n. C 65 del 5. 6. 1970, pag. 16.

⁽²⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968, pag. 13.

valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni;

- b) il lavoratore che, essendo residente senza interruzione nel territorio di tale Stato da più di due anni, cessa di esercitarvi un'attività subordinata a seguito d'inabilità permanente al lavoro.

Se tale inabilità è dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale che diano diritto ad una pensione interamente o parzialmente a carico di un'istituzione di tale Stato, non è prescritta alcuna condizione di durata della residenza;

- c) il lavoratore che, dopo tre anni di occupazione e di residenza ininterrotte nel territorio di tale Stato, esercita un'attività subordinata nel territorio di un altro Stato membro, ma conserva la sua residenza nel territorio del primo Stato ove ritorna di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana.

I periodi d'occupazione così compiuti nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini dell'acquisizione dei diritti di cui alle precedenti lettere a) e b), come periodi di attività nel territorio dello Stato di residenza.

2. Non si esigono i requisiti di durata di residenza e d'occupazione di cui al paragrafo 1 a) e quello di durata di residenza di cui al paragrafo 1 b) se il coniuge del lavoratore è cittadino dello Stato membro considerato, oppure ha perso la cittadinanza di tale Stato a seguito di matrimonio con il lavoratore.

Articolo 3

1. I familiari di un lavoratore, definiti all'articolo 1 del presente regolamento, con esso residenti nel territorio di uno Stato membro, hanno diritto di rimanervi, a titolo permanente, se il lavoratore ha acquisito, a norma dell'articolo 2, il diritto di rimanere sul territorio di questo Stato, e ciò anche dopo il suo decesso.

2. Tuttavia, se il lavoratore è deceduto nel periodo dell'attività lavorativa prima di aver acquisito il diritto di rimanere nel territorio di detto Stato, i suoi familiari hanno il diritto di rimanervi a titolo permanente a condizione:

- che il lavoratore, al momento del decesso, abbia risieduto ininterrottamente nel territorio di tale Stato membro da almeno due anni;
- oppure che il decesso sia dovuto ad infortunio sul lavoro od a malattia professionale;

- oppure che il coniuge superstite sia cittadino dello Stato di residenza o abbia perduto la cittadinanza di tale Stato in seguito a matrimonio col detto lavoratore.

Articolo 4

1. La continuità della residenza prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, e dall'articolo 3, paragrafo 2, è dimostrabile mediante uno qualsiasi dei mezzi di prova ammessi nel paese di residenza e non è infirmata da assenze temporanee non superiori complessivamente a tre mesi all'anno, nè da assenze di maggior durata motivate dall'assolvimento di obblighi militari.

2. I periodi di disoccupazione involontaria debitamente accertati dal competente ufficio del lavoro e le assenze per malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 5

1. Per l'esercizio del diritto di rimanere, il beneficiario dispone di un periodo di due anni dal momento in cui il diritto è stato acquisito a norma dell'articolo 2, paragrafo 1 a) e b), e dell'articolo 3. Durante questo periodo egli può lasciare il territorio dello Stato membro senza che ciò comporti alcun pregiudizio per il detto diritto.

2. Nessuna formalità è imposta al beneficiario ai fini dell'esercizio del diritto di rimanere.

Articolo 6

1. I beneficiari del presente regolamento hanno diritto a una carta di soggiorno che:

- a) è rilasciata e rinnovata gratuitamente o contro versamento di una somma non eccedente i diritti e tasse richiesti ai cittadini per il rilascio o il rinnovo delle carte d'identità;
- b) deve essere valida per l'intero territorio dello Stato membro che l'ha rilasciata;
- c) deve avere una validità di almeno 5 anni ed essere automaticamente rinnovabile.

2. Le interruzioni di soggiorno che non superino sei mesi consecutivi non infirmano la validità della carta di soggiorno.

Articolo 7

I beneficiari del presente regolamento continuano a fruire del diritto alla parità di trattamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1612/68 del Consiglio.

Articolo 8

1. Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro più favorevoli ai cittadini degli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri favoriscono la riammissione nel loro territorio dei lavoratori che si siano da esso allontanati, dopo avervi risieduto ininterrottamente per un periodo di lunga durata ed avervi occupato un impiego, e desiderino ritornarvi dopo aver raggiunto l'età pensionabile o in caso di inabilità permanente al lavoro.

Articolo 9

1. Su richiesta del Granducato del Lussemburgo, e tenuto conto dell'andamento della situazione demografica di tale Stato, la Commissione può stabilire

condizioni diverse da quelle previste dal presente regolamento per l'esercizio del diritto di rimanere nel territorio lussemburghese.

2. Nel termine di due mesi dalla presentazione della richiesta corredata di tutte le necessarie indicazioni, la Commissione adotta una decisione motivata.

La decisione è notificata al Granducato del Lussemburgo e portata a conoscenza degli altri Stati membri.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1252/70 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 1970**

che modifica il regolamento (CEE) n. 546/70 relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2622/69⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

visto il regolamento (CEE) n. 985/68 del Consiglio, del 15 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano le misure d'intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1211/69⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7 bis,

considerando che all'articolo 2 e all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1195/70⁽⁵⁾ della Commissione, del 25 giugno 1970, che modifica per ultimo il regolamento (CEE) n. 546/70 della Commissione, del 24 marzo 1970, relativo alla vendita di burro a prezzo ridotto per l'esportazione di alcune miscele di grassi⁽⁶⁾, è stato erroneamente indicato l'importo di « 159 unità di conto »; che tale importo non è conforme al parere del Comitato di gestione; che è quindi necessario sostituirlo con l'importo di « 159,5 unità di conto », negli articoli 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 546/70;

considerando che il Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 546/70, la cifra di

- « 159,0 unità di conto » che figura alla lettera a) è sostituita dalla cifra « 159,5 unità di conto »;
- « 159,0 unità di conto » che figura alla lettera b) è sostituita dalla cifra « 159,5 unità di conto ».

Articolo 2

All'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 546/70, la cifra di « 159,0 unità di conto » è sostituita dalla cifra « 159,5 unità di conto ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Esso prende effetto dal 29 giugno 1970.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 328 del 30. 12. 1969, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 169 del 18. 7. 1969, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 28. 6. 1969, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 26. 6. 1970, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU n. L 68 del 25. 3. 1970, pag. 11.

4885

**RAPPORTO SULLA EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE SOCIALE NELLA
COMUNITÀ NEL 1969**

(allegato alla « Terza Relazione generale sull'attività delle Comunità » in applicazione dell'articolo 122 del trattato di Roma)

Bruxelles — Lussemburgo, 1970, 260 pagg. (francese, tedesco, italiano, olandese)
Prezzo di vendita : Lit. 1.500 ; FB 120,—

La Commissione ha pubblicato il rapporto sociale, che costituisce, come sempre, un capitolo speciale della relazione generale, elaborato in virtù dell'articolo 122 del trattato CEE.

Nell'introduzione del rapporto, la Commissione si pronuncia in merito ad alcuni compiti prioritari da assolvere in campo sociale nei prossimi anni.

Si noti che, in tale documento, essa si occupa anche delle attività che rientrano nell'ambito d'applicazione dei trattati della CECA e dell'Euratom.

Il rapporto sociale comprende quest'anno, oltre a un indice dettagliato, quattro parti : un'introduzione politica, un resoconto delle iniziative e delle azioni sociali delle Comunità nel 1969, un esame approfondito dell'evoluzione registrata in materia sociale durante l'anno, ed infine gli allegati statistici.

Le considerazioni politiche generali, esposte nell'introduzione e nel primo capitolo della seconda parte, riassumono al tempo stesso la filosofia della Commissione e le sue direttive o iniziative più importanti in un anno d'attività.

Il rapporto, pubblicato nelle quattro lingue della Comunità, rappresenta anche quest'anno una fonte d'informazioni estremamente preziosa.

Per le ordinazioni rivolgersi agli uffici di vendita i cui indirizzi sono indicati alla pag. 4 della copertina.

